Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1900 — **Roma — Martedì 20 Novembre** — **Numero 269**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. il Re, *sui provvedimenti per la Marina mercantile.*

SIRE!

Fin dal 28 novembre 1899 fu presentato, alla Camera dei Deputati, un disegno di legge inteso a temperare gli effetti finanziari della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della Marina mercantile. Di questo disegno di legge venne anche iniziata la discussione, ma le vicende parlamentari non consentirono di condurla a termine.

Il mio onorevole predecessore, d'accordo cogli altri Ministri interessati, preoccupato degli oneri che derivavano all'Erario dall'integra applicazione della legge suddetta, e vista, d'altra parte, l'impossibilità che i due rami del Parlamento discutessero, in tempo utile, le proposte di legge che aveva concretato, provocò l'emanazione del decreto Reale degli 8 aprile 1900, n. 135, col quale veniva posto un freno all'aumento continuo di spesa cagionato dalla legge del 1896. Detto decreto Reale venne poi modificato da quello del 17 giugno 1900, n. 220, che è tuttora in vigore e che fu regolarmente presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Con tali decreti però, mentre si provvedeva a limitare la concessione dei beneficî della legge del 1896 alle costruzioni già in esercizio ed a quelle dichiarate fino ad una data epoca (che nell'ultimo dei due è appunto la data del 28 novembre 1899, cioè quella in cui venne presentato al Parlamento il disegno di legge), non era fissato alcun trattamento per le costruzioni dichiarate posteriormente ed a quelle che lo sarebbero state in avvenire. Ora questo stato d'incertezza riesce molto dannoso per le industrie marittime, perchè impedisce le conchiusioni di affari fra armatori e costruttori, come lo prova il fatto che nessuna dichiarazione di costruzione di una certa importanza venne prodotta dopo la presentazione del disegno di legge già menzionato. Onde i cantieri a misura che esauriscono le commissioni fin qui ricevute vengono a mancare di lavoro, soggiacendo ad una crisi, le cui conseguenze economiche e sociali potrebbero riuscire gravi per il Paese.

Per ovviare a tali inconvenienti, il sottoscritto, d'accordo coi suoi colleghi del Tesoro, delle Finanze e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, e previo parere del Consiglio dei Ministri, si onora di presentare alla sanzione di V. M. l'unito decreto, col quale tutta la questione dei provvedimenti per la Marina mercantile verrebbe definitivamente risoluta nel senso di conciliare, nella migliore maniera possibile, gl'interessi dell'Erario con quelli delle industrie marinare. Questo decreto, che sarebbe poi presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrando fin d'ora in vigore, darebbe modo agli industriali ed agli armatori di conoscere subito i limiti che il Governo si prefigge di non oltrepassare nella concessione dei sussidî alle industrie della costruzione navale e della navigazione.

Con le disposizioni contenute nell'unito decreto, gli effetti fi-

nanziari della legge del 1896 saranno contenuti stabilmente nella somma di dieci milioni all'anno, conformemente al voto emesso dalla Camera dei Deputati nella seduta del 15 giugno 1899 ed accettato dal Governo. Con tale somma si farà fronte al pagamento della parte che riguarda il passato e rimarrà un margine sufficiente per le costruzioni future, anche nell'ipotesi che la legge del 1896, dopo la sua scadenza, venga prorogata senza restrizioni maggiori di quelle ora apportatele.

Dopo questi cenni sui criterî generali, ai quali s'informa il presente decreto, gioverà parlare brevemente delle singole disposizioni in esso contenute.

L'articolo 1 del decreto fissa la data del 1° gennaio 1901 per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, ed abroga, con la stessa data, quelle del precedente decreto 17 giugno 1900, n. 220, le quali, venendo conglobate con le nuove, non avrebbero più ragione d'esistere.

L'articolo 2 determina, come era già stato fatto col R. decreto 17 giugno 1900 sopracitato, la data del 28 novembre 1899, e cioè quella in cui fu presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge, quale limite di demarcazione fra il trattamento della legge del 1896 e quello concesso per il futuro per quanto si riferisce ai compensi di costruzione; in tal modo le costruzioni dichiarate prima di quella data conserveranno il diritto al compenso di costruzione nella somma stabilita dalla legge del 1896. A differenza però del decreto stesso è stato tolto l'obbligo di ultimare tali costruzioni in un dato periodo di tempo, per non obbligare l'industria ad un lavoro forzato non giovevole nè alla finanza, nè alla pubblica economia, ed è stata pure tolta la clausola che stabiliva il pagamento del compenso di costruzione in quattro rate annuali eguali, perchè sarà possibile di pagare il compenso stesso in una sola volta quando la nave verrà ultimata, o nell'esercizio successivo qualora i fondi assegnati risultassero insufficienti.

Come nel disegno di legge già presentato al Parlamento, l'articolo 3 stabilisce, invece della restituzione, concessa dall'articolo 9 della legge del 1896, dei dazi sui materiali impiegati nelle riparazioni delle navi, un compenso di riparazione di lire 5 per ogni quintale di materiale metallico impiegato nelle riparazioni stesse. Con detto articolo però viene chiarito il concetto che al beneficio sono ammesse anche le riparazioni di navi di costruzione e di bandiera estera, come è stato sempre praticato fino dall'applicazione della legge del 1885.

Per le riparazioni e trasformazioni, eseguite in Italia, delle navi da guerra straniere viene concesso invece il trattamento dell'importazione temporanea in franchigia dei dazi pei materiali esteri, che verranno in esse impiegati. Questa misura corrisponde a quella che la legge del 1896 accordava per i materiali di provenienza straniera impiegati nella costruzione delle navi suddette, e risponde, d'altra parte, ad un voto del Consiglio di Stato, il quale, interpellato intorno ad una questione nata appunto per la trasformazione di una nave da guerra estera, mentre riconosceva che allo stato della legislazione non era possibile tale concessione, esprimeva la considerazione che nell'interesse dell'industria nazionale, specialmente nei rapporti della concorrenza coi cantieri stranieri, sarebbe desiderabile il potere ammettere a godere del trattamento della franchigia dei dazi tutti i materiali importati dall'estero per le riparazioni e le trasformazioni di qualsiasi nave.

Di fronte all'equità del principio che non siano soggetti al gravame del dazio materiali destinati a non essere consumati in paese, ed alla convenienza che l'industria delle costruzioni possa svolgere liberamente la sua attività anche nelle riparazioni delle navi, di qualunque bandiera esse siano, le disposizioni di cui sopra sembrano meritevoli del favore di chiunque abbia a cuore lo sviluppo dell'industria stessa.

L'articolo 4 stabilisce la misura del premio di navigazione nella quota fissa di 40 centesimi pei piroscafi e di 20 centesimi pei velieri per ogni tonnellata di stazza lorda e per ogni mille miglia di percorso. Questa misura corrisponde presso a poco a quella della legge del 1885, la quale non produsse l'effetto che si desiderava, non per insufficienza del premio, ma perchè i benefici da essa concessi, compreso il premio di navigazione, terminavano tutti alla scadenza di essa. Si è abolito il sistema di una misura scalare del premio in ragione dell'età, prima per semplificarne la contabilità ed in secondo luogo per scaricare i prossimi esercizî finanziari, che sono i più aggravati. Inoltre il sistema della misura fissa può produrre un' economia non disprezzabile se si consideri che non tutti i piroscafi compiono il periodo dei quindici anni di vita premiata, sia per perdite, che per vendite a stranieri, ecc.; dimodochè non avverrà, come con la legge del 1896, che la maggior parte della totalità del premio sia riscossa nei primi anni di esercizio La riduzione della misura del premio di navigazione concesso dalla legge del 1896 è resa necessaria da considerazioni d'indole finanziaria; ma tenuto conto dell'attuale corso dei noli, che moltoplici ragioni fanno prevedere si manterrà ancora alto, si ha ragione di ritenere che non riuscirà di grave danno ai nostri armatori. Si è creduto poi conveniente di fissare il percorso annuale premiabile per evitare risultati imprevedibili a carico dell'Erario, e lo si è determinato in relazione alle medie generali ottenute fino allora

Il percorso stesso inoltre è stato stabilito in proporzione della velocità, non per concedere a questa un maggior sussidio, come sarebbe stato desiderabile se le esigenze del bilancio lo avessero permesso, ma solo per assicurare ai piroscafi più veloci lo stesso numero di giorni di navigazione premiata che è stato concesso a quelli di minor cammino.

Quanto alla durata della concessione del premio di navigazione si è fatta una distinzione fra le navi dichiarate prima del 16 giugno 1899 e quelle dichiarate da questa data al 28 novembre successivo. Per le prime si sono conservati i limiti d'età stabiliti dalla legge del 1896, per le seconde sono stati ridotti detti limiti di cinque anni pei piroscafi e di sei anni pei velieri, seguendo in ciò le norme della precedente legge del 1885. La ragione di questa distinzione è la seguente; nel breve tempo compreso fra il 16 giugno ed il 28 novembre 1899, pervennero al Ministero ben ventinove dichiarazioni di costruzione di grandi piroscafi per complessive tonnellate lorde 115 mila circa. Questo fatto si ritiene provocato dall'ordine del giorno, votato dalla Camera dei Deputati il 15 giugno 1899, che invitava il Governo a presentare entro l'anno 1900 un disegno di legge inteso a contenere la spesa complessiva, che avrebbe prodotto in avvenire la legge del 1896, in limiti più ristretti e ben determinati, in modo da garantire il bilancio da aggravi imprevisti. Forse per evitare, dopo tale ordine del giorno, le restrizioni, che si prevedevano certe, ai beneficî della legge del 1896, gli armatori ed i costruttori cercarono di mettersi al coperto dichiarando la costruzione di una quantità di materiale, che, senza alcun dubbio, in condizioni normali, non avrebbero allora dichiarato, essendo già tutti i cantieri provvisti di lavoro esuberante. Per i compensi di costruzione il Governo si è indotto a riconoscere il diritto al trattamento del passato, fino a tutte le dichiarazioni fatte in antecedenza della presentazione del disegno di legge, per non turbare i gravi interessi che si collegano alla costruzione di una nave, quale gli impegni per la fornitura dei materiali ed i regolari contratti intervenuti per fissare il prezzo della costruzione, del quale è un elemento il compenso; ma tali ragioni non esistono per ciò che concerne i premî di navigazione, i quali rappresentando una concessione d'indole puramente protettiva, possono essere variati a seconda delle circostanze e delle condizioni dell'industria dei trasporti, ora abbastanza buone.

Si è determinato pertanto che le navi dichiarate posteriormente all'ordine del giorno, votato dalla Camera dei Deputati, godano i premî di navigazione fissati per le costruzioni future. Nè gli interessati possono lagnarsene, perchè colla deliberazione

dell'anziaccennato ordine del giorno essi erano stati premoniti che la legislazione futura sarebbe stata più ristretta della vigente; d'altronde la differenza non è considerevole e si manifesta soltanto dopo dieci anni.

Viene poi tolto in modo assoluto il premio di navigazione alle navi di costruzione estera, qualunque sia l'epoca in cui vennero acquistate. Questa disposizione non colpisce che le sole navi ammesse dalla legge del 1896 a questo benefizio, perchè quelle acquistate nel primo anno della legge del 1885 hanno raggiunto ormai il limite massimo d'età stabilito per ottenere il premio di navigazione. Ora è da considerarsi che l'acquisto all'estero delle navi sotto l'impero della legge del 1885 e fino al 31 dicembre 1895 non era stato determinato dal benefizio del premio di navigazione perchè ad esso non avevano diritto: quindi si tratta di una concessione di favore, che non ha avuto alcuna influenza sullo sviluppo del nostro naviglio e che può pertanto essere soppressa.

Con i premî di navigazione portati alla misura sopraindicata si è riconosciuta utile e conveniente l'abolizione della riduzione di un terzo dei premî stessi per i viaggi del Mediterraneo e per quelli di cabotaggio fra i porti dello Stato. Questo provvedimento non aumenta di fatto il premio concesso dalla legge del 1896 per detti viaggi, perchè la misura del premio della legge stessa ridotta di un terzo rappresenta appunto il nuovo premio totale, e non recherà un maggiore aggravio all'Erario, essendo il percorso annuale premiabile limitato. Esso ha il solo scopo di non diminuire la protezione che gode attualmente la nostra bandiera nei viaggi suddetti, nei quali soffre una fortissima concorrenza per parte delle bandiere estere.

Con l'articolo 5 si provvede al trattamento che sarà fatto all'industria delle costruzioni navali per l'avvenire. I compensi di costruzione sono stati strettamente ragguagliati all'ammontare dei dazi sui materiali necessari alla costruzione di una nave, e per conseguenza si è dovuto adottare una graduatoria a seconda della velocità, perchè le navi veloci, a parità di condizioni, impiegano nella costruzione dello scafo una quantità maggiore di materiale, richiedendo una robustezza maggiore.

L'articolo 6 stabilisce poi che i materiali di provenienza estera, impiegati nella costruzione degli scafi delle navi mercantili commesse da stranieri ai cantieri nazionali, godranno il trattamento dell'importazione temporanea in franchigia dei dazi, ed estende tale trattamento anche alle macchine intere e caldaie destinate ad essere sistemate sulle navi suddette. Concede poi l'identico regime ai materiali esteri impiegati nella costruzione delle navi da guerra straniere, i quali con la legge del 1896 godevano invece la restituzione dei dazi effettivamente pagati. La ragione di questa disposizione pare ovvia se si considera che i bastimenti acquistati all'estero non sono soggetti ad alcun gravame doganale quando vengono nazionalizzati, e che i nostri cantieri per le navi suddette sono in aperta concorrenza con i cantieri esteri, perchè le medesime restano escluse dai beneficî del compenso di costruzione e dei premî di navigazione. Ad evitare però possibili abusi si è limitata la quantità di materiale estero, che potrà essere ammesso al trattamento sopraindicato, in ragione dell'ammontare dei dazi relativi, i quali dazi non potranno complessivamente raggiungere un limite fissato in misura alquanto inferiore alla graduatoria dei compensi di costruzione, di cui all'articolo 5.

Lo stesso trattamento con una limitazione analoga viene esteso ai galleggianti in ferro ed acciaio destinati ad essere esportati.

Con l'articolo 7 si prevede il caso degli scafi, costruiti nel Regno, destinati a ricevere a bordo apparati motori di fabbricazione estera. A tali scafi sarà concesso l'identico trattamento accordato a quelli che avranno anche l'apparato motore di costruzione nazionale; però gli apparati motori importati per lo scopo suddetto dovranno essere assoggettati al pagamento del dazio d'entrata e non avranno diritto al compenso di costruzione. Resta così modificato il regime fatto in questo caso dalla legge del 1896, la quale invece accordava il compenso di costruzione all'apparato motore importato, che però restava soggetto al dazio d'entrata, e riduceva del quindici per cento il compenso di costruzione dello scafo. La ragione di questa modificazione è quella di non diminuire il compenso di costruzione ora che questo è stato ridotto in una misura corrispondente appena all'ammontare dei dazi relativi ai materiali impiegati, accordando nello stesso tempo una sufficiente protezione, coll'imporre il dazio di entrata agli apparati motori, ai fabbricanti nazionali di macchine e caldaie, i quali hanno sopportato non lievi sacrificî per mettere i loro stabilimenti in grado di soddisfare a qualunque richiesta.

L'articolo 8 concede alle navi nazionali, che saranno costruite in avvenire, un premio di navigazione identico a quello accordato alle navi dichiarate dopo il 16 giugno 1899 e fino al 28 novembre successivo. Contiene però una clausola che nega tale concessione alle navi costruite per conto di stranieri nel caso venissero acquistate da sudditi nazionali, ed a quelle che, vendute a stranieri, fossero in seguito riacquistate da cittadini del Regno.

Ad evitare abusi nella costruzione delle soprastrutture della nave, si determina con l'articolo 9 che queste, per gli effetti della liquidazione dei compensi di costruzione e dei premî di navigazione, non potranno eccedere il cinque per cento della stazza lorda totale. Devesi qui considerare che in generale le soprastrutture sono di costruzione molto leggiera, che richiedono impiego di pochissimo materiale, e che perciò non è conveniente per l'Erario di considerare le medesime alla stessa stregua con cui si considera lo scafo propriamente detto.

L'articolo 10 limita, esercizio per esercizio, la quantità di materiale che potrà godere dei beneficî concessi dal presente decreto e stabilisce l'ordine di precedenza per l'ammissione al godimento dei beneficî suddetti. L'ultimo comma accorda poi al materiale nazionale, eccedente la produzione fissata, ed a quello pel quale verrà specialmente richiesto dai costruttori, lo stesso trattamento che è concesso alle navi mercantili commesse da stranieri. Questo provvedimento si potrebbe dire una prova sperimentale. Alcuni costruttori hanno in più occasioni dichiarato essere preferibile per la loro industria la concessione della franchigia daziaria sui materiali esteri, impiegati nelle costruzioni navali, a quella dei compensi di costruzione e dei premî di navigazione. Essi sostengono questa tesi avvalorandola col fatto dell'ingente quantità di piroscafi comperati all'estero sotto il regime delle leggi del 1885 e del 1896. È vero che si potrebbe ribattere che il materiale così acquistato era ed è in massima parte di età non recente e di bassissimo valore, e che anzi molti piroscafi, dopo poco tempo di esercizio, vengono addirittura demoliti per rivenderne il materiale e ricavarne così, quasi per intero, il prezzo d'acquisto; però d'altra parte, nell'interesse generale, sarà cosa molto conveniente l'esperimentare fino a qual punto il provvedimento adottato troverà pratica applicazione, e nello stesso tempo verrà anche dimostrato quale effetto abbiano i premî di navigazione sullo sviluppo della costruzione navale. Il provvedimento stesso non riuscirà di aggravio all'Erario, perchè, senza di esso, non si costruirebbero le navi che il medesimo riguarda, e per conseguenza non verrebbero introitati i dazi che dovrebbero essere percepiti. D'altronde, come abbiamo già detto, i bastimenti acquistati all'estero non pagano alcun dazio quando vengono nazionalizzati, e quindi l'industria della costruzione navale, per le navi non ammesse ai beneficî concessi dal presente decreto, non potrebbe fare la benchè minima concorrenza ai cantieri stranieri.

Per l'industria siderurgica nazionale il provvedimento di cui sopra potrebbe costituire un danno sensibile, se fosse disposizione d'indole generale; ma si tratta invece soltanto delle costruzioni

in eccedenza a quelle ammesse al beneficio del compenso di costruzione. Inoltre i nostri stabilimenti produttori del ferro non sono così sviluppati da permettere che una giusta concorrenza moderi i loro prezzi; quest'azione moderatrice potrà pertanto derivare dalla concorrenza dei materiali esteri nel caso di uno sviluppo importante di lavoro nei nostri cantieri.

Con l'articolo 11 si provvede agli effetti finanziari del presente decreto, i quali verranno contenuti nella somma annuale di dieci milioni, con facoltà di riportare i residui, sia attivi che passivi, agli esercizi successivi.

Seguono poi tre articoli d'indole generale che stabiliscono l'abrogazione delle disposizioni contrarie a quelle dell'unito decreto, la concessione della facoltà al Governo di stabilire, con altro decreto Reale, le norme per l'applicazione del decreto suddetto e l'obbligo di presentarlo al Parlamento per la conversione in legge.

Resta così provveduto a tutto il complesso delle questioni che si riferiscono allo sviluppo della nostra Marina mercantile, la quale potrà continuare nel suo risveglio in modo normale e corrispondente alla potenzialità economica del Paese. L'economia del presente decreto è poi tale che permette di guardare serenamente all'avvenire, perchè, con l'assegno dei dieci milioni fissati, si potrà, anche dopo la scadenza della legge del 1896, continuare ad accordare alle industrie marittime una protezione non inferiore a quella che viene loro concessa col decreto stesso. Le condizioni che sussisteranno nell'epoca predetta per le industrie medesime dimostreranno poi se il sistema protettivo attuale debba essere o meno modificato.

Il Numero 377 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della Marina mercantile;

Visto il R. decreto 17 giugno 1900, n. 220;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Marina, per il Tesoro, per le Finanze e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1901 le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della Marina mercantile, sono modificate come negli articoli seguenti, restando con la stessa data abrogate quelle del R. decreto 17 giugno 1900, n. 220.

Art. 2.

Le navi, per le quali, alla data del 28 novembre 1899, era già stata fatta la relativa dichiarazione di costruzione, avranno diritto ai compensi di costruzione stabiliti dal capo I della citata legge 23 luglio 1896, n. 318.

Art. 3.

La restituzione daziaria, stabilita dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui materiali impiegati nelle riparazioni degli scafi di ferro, di acciaio e di legno, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliarî di bordo e sugli oggetti di dotazione e di ricambio delle navi, sarà dal 1° gennaio 1901 abrogata.

In sostituzione di essa sarà pagato un compenso nella misura di lire 5 per ogni quintale di materiale metallico impiegato in tutte le riparazioni, eseguite in Italia, agli scafi, alle macchine, alle caldaie ed agli apparecchi ausiliarî delle navi mercantili nazionali e straniere, e nella costruzione degli oggetti di dotazione e di ricambio per le stesse.

I materiali di provenienza estera, che venissero impiegati nelle riparazioni e trasformazioni, da eseguirsi in Italia, delle navi da guerra straniere, godranno il trattamento dell'importazione temporanea in franchigia dei dazi.

Art. 4.

I premî di navigazione saranno concessi alle navi di costruzione nazionale già in esercizio ed a quelle indicate nel precedente articolo 2, se dichiarate anteriormente al 16 giugno 1899, nella misura seguente per ogni tonnellata di stazza lorda e per ogni mille miglia di percorso:

a) ai piroscafi, centesimi 40 fino al 15° anno d'età;

b) ai velieri, centesimi 20 fino al 21° anno d'età.

Per le navi di cui allo stesso articolo 2, dichiarate dal 16 giugno al 28 novembre 1899, la durata della concessione dei suindicati premî di navigazione è stabilita: pei piroscafi fino al 10° anno d'età, e pei velieri fino al 15°.

La concessione del premio di navigazione sarà continuata fino al compimento dell'età prescritta, anche dopo scaduta la legge del 1896.

Il percorso annuale da premiarsi non potrà superare 32 mila miglia per i piroscafi di velocità inferiore alle 12 miglia, 40 mila per quelli di velocità dalle 12 e fino a 15 miglia, 50 mila per quelli di velocità superiore a 15 miglia e 10 mila miglia per i velieri.

La velocità di cui sopra dovrà risultare da una prova ufficiale della durata di 12 ore a metà carico.

Le navi di costruzione estera non avranno diritto ad alcun premio di navigazione.

La riduzione di un terzo del premio per i viaggi di cui all'articolo 12, lettere *b*) e *c*), della suddetta legge 23 luglio 1896, n. 318, è abrogata.

Tutte le altre disposizioni della legge stessa, capo II, restano inalterate.

Art. 5.

Agli scafi delle navi di costruzione nazionale, dichiarate dopo il 28 novembre 1899, verrà corrisposto un compenso di costruzione nella misura seguente: ai piroscafi di velocità inferiore alle 12 miglia ed ai

velieri in ferro ed acciaio, lire 45 per ogni tonnellata di stazza lorda; ai piroscafi di velocità dalle 12 alle 15 miglia, lire 50; a quelli di velocità superiore alle 15 miglia, lire 55, ed agli scafi in legno, lire 13.

La velocità dovrà risultare da una prova ufficiale come è stabilito nell'articolo precedente.

Rimangono immutati i compensi di costruzione stabiliti dal capo I della legge 23 luglio 1896, n. 318, per le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliarî.

Qualora avvenissero modificazioni nei dazi doganali sui materiali impiegati nelle costruzioni navali, i compensi di costruzione saranno modificati in proporzione per decreto Reale.

Art. 6.

Alle navi mercantili commesse da stranieri ai cantieri nazionali, non contemplate dal precedente articolo 2, non sarà concesso compenso di costruzione; però i materiali di provenienza estera, che venissero impiegati nella loro costruzione, godranno il trattamento dell'importazione temporanea in franchigia dei dazi.

Eguale trattamento sarà concesso ai materiali esteri impiegati nella costruzione di navi da guerra, commesse da Governi stranieri ai cantieri nazionali, in luogo della restituzione dei dazi fissata dal 3° comma dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Il trattamento di cui sopra sarà concesso anche per le macchine intere e caldaie importate dall'estero, quando dette macchine e caldaie debbano essere sistemate sulle navi suddette, e per i materiali impiegati nella costruzione di galleggianti in ferro ed acciaio destinati ad essere esportati.

Questo beneficio, per quanto riguarda gli scafi delle navi mercantili, non potrà estendersi ad una quantità di materiale estero maggiore di quella per la quale i dazi d'introduzione potessero superare lire 40 per i piroscafi di velocità inferiore alle 12 miglia e pei velieri in ferro ed acciaio, lire 45 per i piroscafi di velocità dalle 12 alle 15 miglia e lire 50 per quelli di velocità superiore alle 15 miglia, per ogni tonnellata di stazza lorda. Per i galleggianti il massimo del beneficio sarà determinato dall'ammontare dei dazi stabiliti per l'introduzione dall'estero dei galleggianti stessi.

Art. 7.

Gli scafi di ferro e di acciaio delle navi mercantili nazionali, non contemplate nel precedente articolo 2, costruiti in Italia, e sui quali saranno installate macchine e caldaie di provenienza estera, godranno il trattamento fissato dal precedente articolo 5; però tali macchine e caldaie saranno assoggettate al pagamento del dazio d'entrata e non avranno diritto al compenso di costruzione.

Restano così abrogati il penultimo comma dell'articolo 2 e l'ultimo dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Art. 8.

I premî di navigazione alle navi indicate nei precedenti articoli 5 e 7 saranno concessi nella stessa misura e con le stesse norme stabilite dall'articolo 4 per le navi dichiarate dal 16 giugno al 28 novembre 1899.

Le navi di costruzione nazionale che fossero vendute a stranieri, e quelle contemplate nell'articolo 6, non avranno diritto al premio di navigazione nel caso in cui venissero riacquistate da sudditi nazionali.

Art. 9.

Per tutti gli effetti della liquidazione dei compensi di costruzione e dei premî di navigazione concessi dal presente decreto, le strutture sopra coperta non potranno eccedere il cinque per cento della stazza lorda totale della nave.

Questa disposizione sarà applicata anche alle navi dichiarate prima del 28 novembre 1899.

Art. 10.

I compensi di costruzione ed i premî di navigazione fissati dal presente decreto per le navi a vapore, dichiarate dopo il 28 novembre 1899, non potranno concedersi ad una quantità maggiore di 20 mila tonnellate di stazza lorda dalla data del presente decreto al 30 giugno 1902, di altre 20 mila tonnellate per l'esercizio 1902-1903, e di 40 mila tonnellate per ogni esercizio successivo e fino alla scadenza della legge 23 luglio 1896, n. 318, e così per un totale al massimo di 200 mila tonnellate di stazza lorda.

L'ordine di precedenza per i compensi di costruzione sarà determinato dall'epoca in cui ciascuna nave sarà compiuta e pronta a prendere il mare per l'esercizio del traffico; quello per i compensi di riparazione e per i premî di navigazione sarà determinato dalla data della presentazione di tutti i regolari documenti per la loro liquidazione.

Le costruzioni eccedenti la produzione stabilita dal presente articolo saranno riportate in conto di quella dell'esercizio successivo.

In ogni caso i costruttori potranno chiedere anche per navi commesse da nazionali il trattamento fissato dal precedente articolo 6 per le navi commesse da stranieri, purchè ne facciano domanda nell'atto della dichiarazione di costruzione, rinunziando ai compensi di costruzione ed ai premî di navigazione.

Art. 11.

Il totale generale degli stanziamenti per gl'impegni passati e futuri non potrà mai superare i dieci milioni all'anno fino all'esercizio 1905-1906.

Negli esercizi successivi lo stanziamento suddetto sarà stabilito in ragione degli impegni assunti, nei limiti prescritti dall'articolo 10, senza però poter superare i dieci milioni fissati dal precedente comma.

I residui degli stanziamenti, come delle eccedenze

delle liquidazioni, si riporteranno da un esercizio all'altro, incominciando da quelli dell'esercizio 1899-1900.

Per i compensi e premî, il cui pagamento verrà trasportato all'esercizio od agli esercizi successivi a quello in cui vengono liquidati, non sarà dovuto alcun interesse.

Art. 12.

Ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto resta abrogata.

Art. 13.

Con altro Nostro decreto saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli che precedono.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

MORIN.
RUBINI.
CHIMIRRI.
CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto col quale il Prefetto di Salerno propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Teggiano, in seguito a gravi irregolarità nell'Amministrazione stessa;

Veduti gli atti;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Teggiano è sciolta e la gestione temporanea è affidata ad un Commissario da nominarsi dal Prefetto della Provincia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

SARACCO.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re**, *in udienza dell'11 novembre 1900, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Corigliano Calabro (Cosenza).*

SIRE!

Lo scioglimento del Consiglio comunale di Corigliano Calabro venne dalla Maestà Vostra decretato a fine di assicurare il riordinamento di quell'Amministrazione, ed a ciò appunto fu sempre indirizzata l'opera del R. Commissario.

Non gli è però possibile, nel periodo normale di tre mesi, di conseguire tali risultati che valgano a rendere veramente proficua la sua gestione, giacchè maggior tempo si esige per assicurare la regolarizzazione dei demani comunali ed il nuovo appalto del dazio di consumo, e per imprimere un più corretto andamento ad altri importanti pubblici servizi.

Ad evitare pertanto che riesca frustraneo l'eccezionale provvedimento adottato a riguardo di quell'Amministrazione, mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto Reale, che proroga di tre mesi i poteri del R. Commissario di Corigliano Calabro.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto del 16 agosto u. s., con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Corigliano Calabro è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

SARACCO.

MINISTERO DELL' INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione carceraria.

Con RR. decreti 30 settembre 1900:

Prencipe cav. Gaetano, direttore di 3ª classe, promosso alla 2ª (L. 5000).

Longhi cav. Nicola, direttore di 4ª classe, promosso alla 3ª (L. 4500).

De Stefano Rocco, direttore di 5ª classe, promosso alla 4ª (L. 4000).

Liccioli Ubaldo, ragioniere, nominato direttore di 5ª classe per merito di esame (L. 3500).

Palma Berardo, contabile, nominato ragioniere (L. 3000).

Salibra Aristide, computista di 2ª classe e Costanzo Michele, computista di 1ª classe, nominati contabili per merito di esame (L. 2500).

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente*:

Amministrazione Centrale.

Con RR. decreti del 24 ottobre 1900:

Bonardi-Melgurre Giuseppe, vice segretario amministrativo, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Pace Luigi, volontario amministrativo, è nominato vice segretario amministrativo di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Locatelli Filomeno, archivista, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500.

Arlenghi Giuseppe, archivista, è promosso della 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3200.

Venni Salvatore, ufficiale d'ordine, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2200.

Actis Giuseppe, ufficiale d'ordine, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1800.

Carlotti Carlo, scrivano straordinario, abilitato per esame d'idoneità, è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Con RR. decreti del 30 ottobre 1900:

Fadelli cav. Alessandro, segretario di ragioneria, è promosso, per anzianità, dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Bonaglia cav. Onorato, segretario di ragioneria, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500.

Piancastelli dott. Giuseppe, vice segretario di ragioneria di 1ª classe, è nominato, per esame di concorso, segretario di ragioneria di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000.

Giubileo cav. Emilio, vice segretario di ragioneria, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Con R. decreto del 4 novembre 1900:

Martire Antonio, vice segretario di ragioneria di 2ª classe nelle Intendenze di Finanza, è nominato, con lo stesso grado e stipendio, nel Ministero del Tesoro.

Regie Avvocature Erariali.

Con R. decreto del 30 ottobre 1900:

Astumi avv. Donato, aggiunto sostituto avvocato erariale, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° novembre 1900.

Con R. decreto del 1° novembre 1900:

Martini cav. uff. Casimiro, sostituto avvocato erariale generale di 2ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° novembre 1900.

Con R. decreto del 4 novembre 1900:

Cetronè Luigi, applicato, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Con RR. decreti dell'11 novembre 1900:

Cafaro cav. uff. Antonio, avvocato erariale distrettuale, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 9000.

Martini cav. uff. Casimiro, sostituto avvocato erariale generale di 2ª classe, è nominato avvocato erariale distrettuale di 2ª classe, col medesimo stipendio di L. 8000.

Vitolo cav. uff. Alfonso, avvocato erariale distrettuale di 2ª classe, è nominato sostituto avvocato erariale generale di 2ª classe, col medesimo stipendio di L. 8000.

Tommasi cav. Giuseppe, vice avvocato erariale di 2ª classe, è nominato avvocato erariale distrettuale di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 8000.

Lazzari cav. Giulio, nominato sostituto avvocato erariale di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 6000.

Intendenze di finanza.

Con RR. decreti del 24 ottobre 1900:

Massidda Giuseppe, Favia Angelo, Marsilii Vincenzo, Riama Pietro, Bersellini Aristodemo e Goita Enrico, il 1°, 3° e 5° ufficiali di scrittura di 1ª classe nell'Amministrazione militare, il 2° e 4° ufficiali d'ordine di 4ª classe nelle Intendenze di finanza, ed il 6° scrivano straordinario nelle Delegazioni del Tesoro, abilitato per esame d'idoneità, sono nominati ufficiali di scrittura di 4ª classe nelle Intendenze di finanza con l'annuo stipendio di L. 1500.

Dattilo cav. Domenico, primo ragioniere di 3ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 1° dicembre 1900.

Con R. decreto del 28 ottobre 1900:

Cassinelli Achille, ufficiale di scrittura di 4ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° novembre 1900.

Con R. decreto del 4 novembre 1900:

Alliata Enrico, vice segretario di ragioneria di 3ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia per servizio militare, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 1° dicembre 1900.

Con R. decreto dell'11 novembre 1900:

Picchiotti dott. Mansueto, vice segretario di ragioneria di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° novembre 1900.

Scuola superiore di applicazione per gli studi commerciali in Genova

ELENCO DEI LICENZIATI
(Anno scolastico 1899-900)

1.	Caselli Cesare	con 276	voti sopra 300
2.	Duodo Ettore	251	id.
3.	Ghisalberti Giuseppe	247	id.
4.	Bruno Eugenio	245	id.
5.	Chiri Antonio	237	id.
6.	Bonnet Giuseppe	234	id.
7.	Veruggio Antonio	229	id.
8.	Becker Giovanni	220	id.
9.	Cassanello Mario	216	id.
10.	Sidoli Ugo	205	id.
11.	Vasta Pietro	205	id.
12.	Campiglio Riccardo	204	id.
13.	Cristoffanini Armando	201	id.
14.	Pertusio Vittorio	200	id.

Il Direttore
A. RONCALI.

R. ISPETTORATO GENER. DELLE STRADE FERRATE

Disposizioni *fatte nel personale dipendente*:

Con RR. decreti del 28 ottobre 1900:

D'Alò ing. Gaetano — Salvini ing. Francesco — Grassi ing. Gustavo — Testa ing. Guglielmo — Gatta ing. Felice — Calzolari ing. Giuseppe — Tosti ing. Luigi — Donati ing. Alfredo, nominati ispettori allievi di 2ª classe nel personale tecnico del R. Ispettorato Generale delle strade ferrate.

Con R. decreto del 4 novembre 1900:

Zappata Luigi, ufficiale d'ordine di 1ª classe, richiamato dall'aspettativa per motivi di salute.

Con R. decreto dell'8 novembre 1900:

Laurin cav. ing. Carlo, ispettore di 2ª classe, collocato in aspettativa, per motivi di salute, per la durata di due anni, con assegno corrispondente ad una metà dello stipendio di cui è provvisto.

R. ISPETTORATO GENERALE PER

PROSPETTO DEI PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI DELLE STRADE FERRATE COSTITUENTI LE RETI PRINCIPALI IN CONFRONTO CON QUELLI DEL CORRISPONDENTE

2ª PUBBLICAZIONE. –

INDICAZIONE DEI PRODOTTI	Esercizio finanziario 1900-1901				Esercizio finanziario 1899-900			Differenze dell'esercizio 1900-901 in confronto del precedente esercizio 1899-900	
	Prodotto previsto	Prodotti approssimativi			Prodotti definitivi				
		del mese di settembre	dei mesi precedenti in cifre rettificate	Totale al 30 settem.	del mese di settembre	dei mesi precedenti	Totale al 30 settem.	in più	in meno
Prodotti delle Reti principali e secondarie									
RETI PRINCIPALI.									
MEDITERRANEA									
Viaggiatori	53,750,000	6,214,000	9,923,652	16,137,652	5,182,475	9,265,661	14,448,136	1,689,516	—
Trasporti a G. V.	11,300,000	896,000	1,772,152	2,668,152	906,972	1,741,058	2,648,030	20,122	—
» a P. V. accelerata	5,550,000	460,000	640,885	1,100,885	589,814	753,973	1,343,787	—	242,902
» a P. V.	70,400,000	5,626,000	10,782,685	16,403,685	5,626,812	10,760,020	16,386,832	21,853	—
Prodotti fuori traffico	1,000,000	59,467	196,292	255,759	59,467	196,292	255,759	—	—
Totale	142,000,000	13,255,467	23,315,666	36,571,133	12,365,540	22,717,004	35,082,544	+ 1,488,589	
Partecipazione dello Stato	38,730,000	3,645,253	6,411,809	10,057,062	3,400,524	6,247,176	9,647,700	+ 409,362	
ADRIATICA									
Viaggiatori	41,500,000	5,329,371	8,467,920	13,797,291	4,448,764	7,812,237	12,261,001	1,536,290	—
Trasporti a G. V.	9,550,000	925,757	1,655,165	2,580,922	800,451	1,662,637	2,463,088	117,834	—
» a P. V. accelerata	8,800,000	663,714	1,112,897	1,776,611	1,533,612	1,182,729	2,716,341	—	939,730
» a P. V.	56,200,000	5,499,775	8,888,469	14,388,244	5,382,507	8,467,180	13,849,687	538,557	—
Prodotti fuori traffico	450,000	33,040	83,141	116,181	151,587	81,274	232,861	—	116,680
Totale	116,500,000	12,451,657	20,207,592	32,659,249	12,316,921	19,206,057	31,522,978	+ 1,136,271	
Partecipazione dello Stato	31,849,000	3,424,206	5,557,087	8,981,293	3,387,153	5,281,666	8,668,819	+ 312,474	
SICULA									
Viaggiatori	3,390,000	308,012	583,683	891,695	343,768	602,003	945,771	—	54,076
Trasporti a G. V.	445,000	42,383	93,999	136,382	42,145	89,571	131,716	4,666	—
» a P. V. accelerata	405,000	6,601	16,964	23,565	9,111	19,416	28,527	—	4,962
» a P. V.	4,575,000	497,640	843,953	1,341,593	438,019	866,757	1,304,776	36,817	—
Prodotti fuori traffico	60,000	3,691	9,850	13,541	5,284	11,525	16,809	—	3,268
Totale	8,875,000	858,327	1,548,449	2,406,766	838,327	1,589,272	2,427,599	— 20,823	
Partecipazione dello Stato	270,000	25,750	46,453	72,203	25,150	47,678	72,828	— 625	

L'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE

E SECONDARIE MEDITERRANEA, ADRIATICA E SICULA E DELLE ALTRE FERROVIE DEL REGNO DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 1900 PERIODO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1899-900.

8 NOVEMBRE 1900.

INDICAZIONE DEI PRODOTTI	Esercizio finanziario 1900-1901				Esercizio finanziario 1899-900			Differenze dell'esercizio 1900-901 in confronto del precedente esercizio 1899-900	
	Prodotto previsto	Prodotti approssimativi			Prodotti definitivi				
		del mese di settembre	dei mesi precedenti in cifre rettificate	Totale al 30 settem.	del mese di settem.	dei mesi precedenti	Totale al 30 settem.	in più	in meno
Mediterranea, Adriatica e Sicula.									
Reti principali riunite.									
Viaggiatori	98,640,000	11,851,383	18,975,255	30,826,638	9,975,007	17,679,901	27,654,908	3,171,730	—
Trasporti a G. V. . . .	21,295,000	1,864,140	3,521,316	5,385,456	1,749,568	3,493,266	5,242,834	142,622	—
» a P. V. accelerata .	14,755,000	1,130,315	1,770,746	2,901,061	2,132,537	1,956,118	4,088,655	—	1,187,594
» a P. V. . . .	131,175,000	11,623,415	20,515,107	32,138,522	11,447,338	20,093,957	31,541,295	597,227	—
Prodotti fuori traffico .	1,510,000	93,198	289,283	385,481	216,338	289,091	505,429	—	119,948
Totale . .	267,375,000	26,565,451	45,071,707	71,6[illegible]7,158	25,520,788	43,512,333	69,033,121	+ 2,604,037	
Partecipazione dello Stato	70,849,000	7,095,209	12,015,349	19,110,558	6,812,827	11,576,520	18,389,347	+ 721,211	
Reti secondarie.									
Mediterranea	5,643,000	538,073	1,037,418	1,625,491	565,498	1,103,369	1,668,867	—	43,376
Adriatica	8,949,400	1,011,524	1,653,319	2,664,843	952,497	1,560,990	2,513,487	151,356	—
Sicula	2,318,400	196,866	382,893	579,759	191,737	346,322	538,059	41,700	—
Totale . . .	16,910,800	1,746,463	3,123,630	4,870,093	1,709,732	3,010,681	4,720,413	+ 149,680	
Prodotto spettante allo Stato al netto della quota devoluta ai fondi di previdenza in ragione del 10 % per le Reti Mediterranea ed Adriatica, e del 15 % per la Sicula.	15,065,000	1,561,973	2,792,123	4,354,096	1,529,172	2,695,697	4,224,869	+ 129,227	
Reti principali e secondarie riunite.									
Mediterranea	147,643,000	13,793,540	24,403,084	38,196,624	12,931,038	23,820,373	36,751,411	1,445,213	—
Adriatica	125,449,400	13,463,181	21,860,911	35,324,092	13,269,418	20,767,047	34,036,465	1,287,627	—
Sicula	11,193,400	1,055,193	1,931,342	2,986,535	1,030,064	1,935,594	2,965,658	20,877	—
Totale . . .	284,285,800	28,311,914	48,195,337	76,507,251	27,230,520	46,523,014	73,753,534	+ 2,753,717	
Partecipazione e prodotto spettante allo Stato.	85,914,000	8,657,182	14,807,472	23,464,654	8,341,999	14,272,17	22,614,216	+ 350,438	

INDICAZIONE DEI PRODOTTI	Prodotto previsto	Esercizio finanziario 1900-1901			Esercizio finanziario 1899-900			Differenze dell'esercizio 1900-901 in confronto del precedente esercizio 1899-900	
		Prodotti approssimativi			Prodotti definitivi				
		del mese di settembre	dei mesi precedenti in cifre rettificate	TOTALE al 30 settem.	del mese di settembre	dei mesi precedenti	TOTALE al 30 settem.	in più	in meno
Prodotti delle Ferrovie diverse.									
Prodotti	—	2,065,267	3,840,596	5,905,863	1,909,633	3,612,258	5,521,891	383,972	—
Prodotti della Navigazione attraverso lo Stretto di Messina.									
Linee: Messina-Reggio . .	120,000	12,633	23,165	35,798	13,554	21,644	35,198	600	—
Linee: Messina-Villa San Giovanni . . .	45,000	3,398	7,435	10,833	4,379	8,266	12,645	—	1,812
TOTALE . . .	165,000	16,031	30,600	46,631	17,933	29,910	47,843	—	1,212
Partecipazione dello Stato	45,000	4,422	8,108	12,530	4,744	7,576	12,320	+	210

Per l'Ispettore Capo, Direttore della Divisione
I. SAINT-CYR.

Visto — *L'Ispettore Generale*
TEDESCO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA

Numeri delle 3380 Obbligazioni della già Compagnia Generale dei canali d'irrigazione italiani (Canale Cavour) il cui servizio passò a carico dello Stato in forza dell'articolo 3 della Convenzione 24 dicembre 1872 annessa alla legge 16 giugno 1874, n. 2002 (serie 2ª), state sorteggiate nella 35ª estrazione seguita il 3 novembre 1900.

(In ordine progressivo)

Dal N.	191 al N.	200		Dal N.	471 al N.	480	
»	641	»	650	»	731	»	740
»	1511	»	1520	»	1661	»	1670
»	2651	»	2660	»	2851	»	2860
»	3401	»	3110	»	4591	»	4600
»	4621	»	4630	»	5101	»	5110
»	5171	»	5180	»	6131	»	6140
»	6311	»	6320	»	6701	»	6710
»	6741	»	6750	»	6761	»	6770
»	6851	»	6860	»	6911	»	6920
»	7041	»	7050	»	7501	»	7510
»	8881	»	8890	»	9141	»	9150
»	9301	»	9310	»	9531	»	9540
»	10121	»	10130	»	10541	»	10550
»	10851	»	10860	»	11511	»	11520
»	11611	»	11620	»	11951	»	11960
»	12061	»	12070	»	12401	»	12410
»	12851	»	12860	»	13361	»	13370
»	14911	»	14920	»	15121	»	15130
»	15151	»	15160	»	15831	»	15840
Dal N.	16431 al N.	16440		Dal N.	16721 al N.	16730	
»	16801	»	16810	»	16871	»	16880
»	17071	»	17080	»	17451	»	17460
»	17811	»	17820	»	18101	»	18110
»	18201	»	18210	»	18481	»	18490
»	18591	»	18600	»	18831	»	18840
»	19681	»	19690	»	20061	»	20070
»	20451	»	20460	»	20751	»	20760
»	21011	»	21020	»	21281	»	21290
»	21821	»	21830	»	22481	»	22490
»	22561	»	22570	»	22731	»	22740
»	22981	»	22990	»	24491	»	24500
»	24551	»	24560	»	25581	»	25590
»	25791	»	25800	»	25921	»	25930
»	26421	»	26430	»	27241	»	27250
»	27691	»	27700	»	27951	»	27960
»	28401	»	28410	»	29921	»	29930
»	30391	»	30400	»	30441	»	30450
»	30691	»	30700	»	30771	»	30780
»	31891	»	31900	»	32271	»	32280
»	32371	»	32380	»	32811	»	32820
»	33221	»	33230	»	33321	»	33330
»	33581	»	33590	»	33721	»	33730
»	33901	»	33910	»	34571	»	31580
»	34831	»	34840	»	34961	»	34970
»	35301	»	35310	»	35891	»	35900
»	36621	»	36630	»	36721	»	36730
»	36741	»	36750	»	37581	»	37590
»	37781	»	37790	»	38431	»	38440
»	38561	»	38570	»	38711	»	38720
»	38961	»	38970	»	39771	»	39780
»	39951	»	39960	»	41101	»	41110
»	41261	»	41270	»	42561	»	42570

Dal N.	42621	al N.	42630	Dal N.	42771	al N.	42780
»	43131	»	43140	»	44181	»	44190
»	44481	»	44490	»	44621	»	44630
»	44651	»	44660	»	44801	»	44810
»	44981	»	44990	»	45561	»	45570
»	46401	»	46410	»	46881	»	46890
»	47221	»	47230	»	47371	»	47380
»	47731	»	47740	»	48631	»	48640
»	48891	»	48900	»	49001	»	49010
»	49051	»	49060	»	49091	»	49100
»	49791	»	49800	»	49961	»	49970
»	50711	»	50720	»	51051	»	51060
»	52151	»	52160	»	52161	»	52170
»	52901	»	52910	»	53211	»	53220
»	53281	»	53290	»	53411	»	53420
»	53761	»	53770	»	53951	»	53960
»	54531	»	54540	»	54781	»	54790
»	55001	»	55010	»	55371	»	55380
»	55691	»	55700	»	55731	»	55740
»	55931	»	55940	»	55991	»	56000
»	56151	»	56160	»	56211	»	56220
»	56891	»	56900	»	58721	»	58730
»	60211	»	60220	»	60321	»	60330
»	60551	»	60560	»	60921	»	60930
»	61081	»	61090	»	62311	»	62320
»	62681	»	62690	»	62771	»	62780
»	62921	»	62930	»	63011	»	63020
»	63101	»	63110	»	63511	»	63520
»	63781	»	63790	»	64151	»	64160
»	64201	»	64210	»	65441	»	65450
»	65531	»	65540	»	65861	»	65870
»	66341	»	66350	»	66391	»	66400
»	67191	»	67200	»	67221	»	67230
»	67681	»	67690	»	67821	»	67830
»	68041	»	68050	»	68831	»	68840
»	69121	»	69130	»	69491	»	69500
»	69501	»	69510	»	69631	»	69640
»	69771	»	69780	»	70281	»	70290
»	70441	»	70450	»	70861	»	70870
»	71041	»	71050	»	71661	»	71670
»	71821	»	71830	»	72281	»	72290
»	72661	»	72670	»	73311	»	73320
»	73771	»	73780	»	73891	»	73900
»	74281	»	74290	»	74771	»	74780
»	75181	»	75190	»	75431	»	75440
»	75821	»	75830	»	75831	»	75840
»	76321	»	76330	»	76601	»	76610
»	76781	»	76790	»	77251	»	77260
»	77331	»	77340	»	77341	»	77350
»	77611	»	77620	»	77871	»	77880
»	79191	»	79200	»	79781	»	79790
»	79981	»	79990	»	80381	»	80390
»	81181	»	81190	»	81231	»	81240
»	83141	»	83150	»	83281	»	83290
»	83641	»	83650	»	84481	»	84490
»	84841	»	84850	»	84941	»	84950
»	85021	»	85030	»	85961	»	85970
»	86081	»	86090	»	86191	»	86200
»	86301	»	86310	»	86961	»	86970
»	87201	»	87210	»	87711	»	87720
»	88041	»	88050	»	88151	»	88160
»	88441	»	88450	»	89021	»	89030
»	89101	»	89110	»	89321	»	89330
»	89391	»	89400	»	89431	»	89440
»	89631	»	89640	»	89701	»	89710
»	89721	»	89730	»	89941	»	89950
»	89961	»	89970	»	90171	»	90180

Dal N.	90391	al N.	90400	Dal N.	90531	al N.	90540
»	91311	»	91320	»	92091	»	92100
»	92571	»	92580	»	92781	»	92790
»	93261	»	93270	»	94071	»	94080
»	94501	»	94510	»	94781	»	94790
»	96521	»	96530	»	96981	»	96990
»	97801	»	97810	»	97821	»	97830
»	98051	»	98060	»	98081	»	98090
»	98141	»	98150	»	98201	»	98210
»	98531	»	98540	»	98711	»	98720
»	100091	»	100100	»	100841	»	100850
»	101711	»	101720	»	101821	»	101830
»	101961	»	101970	»	102111	»	102120
»	102421	»	102430	»	102821	»	102830
»	103031	»	103040	»	103261	»	103270
»	104381	»	104390	»	105071	»	105080
»	105551	»	105560	»	105861	»	105870
»	106161	»	106170	»	106191	»	106200
»	106531	»	106540	»	107321	»	107330
»	108761	»	108770	»	109061	»	109070
»	109141	»	109150	»	109681	»	109690
»	109771	»	109780	»	110181	»	110190
»	110801	»	110810	»	111461	»	111470
»	111811	»	111820	»	111941	»	111950
»	112201	»	112210	»	112531	»	112540
»	113191	»	113200	»	113211	»	113220
»	113281	»	113290	»	114461	»	114470
»	114471	»	114480	»	115341	»	115350
»	115481	»	115490	»	116181	»	116190
»	116231	»	116240	»	116431	»	116440
»	116931	»	116940	»	116981	»	116990
»	117101	»	117110	»	117581	»	117590
»	118391	»	118400	»	118551	»	118560
»	118771	»	118780	»	119651	»	119660
»	119961	»	119970	»	120021	»	120030
»	120131	»	120140	»	121241	»	121250
»	121341	»	121350	»	122031	»	122040
»	122761	»	122770	»	122801	»	122810
»	122861	»	122870	»	123061	»	123070
»	123451	»	123460	»	123561	»	123570
»	125291	»	125300	»	126211	»	126220
»	126881	»	126890	»	126891	»	126900
»	127161	»	127170	»	127721	»	127730
»	128231	»	128240	»	128871	»	128880
»	129471	»	129480	»	129651	»	129660
»	130601	»	130610	»	131641	»	131650
»	131881	»	131890	»	132721	»	132730
»	132901	»	132910	»	133371	»	133380
»	134091	»	134100	»	134651	»	134660

AVVERTENZA

Art. 194 del Regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942).

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle Cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle d'estrazione che trovansi affisse negli Uffici delle Sezioni di R. Tesoreria o degli altri Contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a far reclamo alcuno, qualora la Sezione di R. Tesoreria e gli altri Contabili incaricati del pagamento paghino l'importare delle Cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

Le Obbligazioni estratte cessano di fruttare a favore dei possessori con tutto dicembre 1900.

Il pagamento dei capitali col rispettivo premio rappresentati dalle Obbligazioni estratte avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1901, contro restituzione delle Obbligazioni medesime prive di cedole:

nello Stato in ragione di lire 580 per Obbligazione, sopra mandati esigibili presso la Sezione di R. Tesoreria, che dalla Direzione generale saranno emessi in seguito a regolare domanda da presentarsi insieme ai titoli estratti o direttamente alla Direzione generale o a mezzo delle Intendenze di finanza;

a Parigi in Fr. 580 presso la Società del Credito industriale o commerciale;

a Londra in lire sterline 23.4 dalla Casa C. I. Hambro e figlio.

Roma, addì 3 novembre 1900.

Per il Direttore Generale
LUBRANO.

Per il Direttore Capo della 5ª Divisione
ORSI.

Visto, *per l'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti*
MARTORELLI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,222,372 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 25, al nome di *Debenedetti* Giuseppina di Giuseppe, moglie di Cingoli Diomede, domiciliata a Carmagnola (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad *Artom* Giuseppina, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 novembre 1900.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,163,341 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 75, al nome di Borgomanero Filippo, Anna, Camillo e Rinaldo di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Gallarate (Milano), con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di Colombo Marietta fu Carlo, vedova Borgomanero, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Borgomaneri Filippo, Anna, Camilla e Rinaldo di Luigi, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 novembre 1900.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 831,442 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 15, al nome di *Scampitelli Teresa* e Maria di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà di detto loro padre, domiciliato in Napoli — libero — fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Scambitelli Vittoria* e Maria di Giuseppe, minori, ecc., come sopra, vere proprietarie della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 novembre 1900.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,220,995 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50, al nome di Capo Teresa fu Gennaro, *nubile*, domiciliata a S. Maria Capua Vetere (Caserta) — libero — fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Capo Teresa fu Gennaro, vedova in seconde nozze di Trepiccione Giovanni, domiciliata come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell' art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 novembre 1900.

Per il Direttore Generale
ZULIANI

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 218,902 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 35,962 della soppressa Direzione di Napoli) per L. 20, e N. 8,924, di L. 1,25 (assegno provvisorio), entrambi ai nomi di Venuto Rosa e Francesca fu Michele, minori, sotto l'Amministrazione della signora Luisa de Franciscis, loro madre e tutrice, domiciliate in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Venuti Rosa e Francesca fu Michele, minori, ecc. vere proprietarie delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 novembre 1900.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: 1° N. 656,221 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale di L. 200, al nome di Piccolo Casimiro fu Giuseppe;

2° N. 656,222 di L. 200, al nome di Piccolo Benedetta fu Giuseppe, ved. del barone Francesco Vagliasindi;

3° N. 656,223 di L. 200, al nome di Piccolo Ignazia fu Giuseppe, moglie di Nicolò De Michele;

4° N. 656,224 di L. 200, al nome di Piccolo Marianna fu Giuseppe;

5° N. 656,225 di L. 200, al nome di Batolo Luigi fu Nunzio;

6° N. 656,226 di L. 200, al nome di Batolo Mariano fu Nunzio; tutte vincolate di usufrutto vitalizio a favore di *Piccolo Maria Eletta* fu *Mariano* e d'ipoteca a favore di Piccolo Salvatore e Vincenzo fu Mariano, furono così vincolate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece vincolarsi di usufrutto a favore di *Piccolo Petronilla* fu Mariano, vera usufruttuaria delle rendite stesse.

In analogia all'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 novembre 1900.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,020,584 e N. 1,031,393 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, la prima per L. 300 e la seconda per L. 1000, al nome di *Solal Berta* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Giulia Castelli, fu Cesare, vedova Solal, domiciliata in Livorno, e la seconda al nome di Solal *Albertina o Berta* ecc., come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Coen-Solal* Albertina o Berta fu *Salomone* chiamato *Alessandro*, minore sotto la patria potestà della madre Castelli Giulia fu Cesare, vedova del detto Salomone, chiamato Alessandro Coen-Solal, domiciliata in Livorno, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 7 novembre 1900.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 956,592 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 85, al nome di *Di Nicola* Ernesto di Antonio, domiciliato in Chieti, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *De Nicola* Ernesto di Antonio, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 ottobre 1900.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,212,703 e N. 1,212,704 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 100 e 90, rispettivamente, al nome di Zocchi Antonietta fu Giuseppe, vedova di *Brancia* Francesco, domiciliata in Torino, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Zocchi Antonietta fu Giuseppe, vedova di *Baucia*, ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 29 ottobre 1900.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta riguardante il certificato n. 835,589, di L. 750, intestato a Bombardi Quirina di Paolo, nubile, domiciliata in Verona, vincolato per rappresentare parte di dote costituita alla titolare futura sposa del sig. Aymo Giovanni Antonio fu Pietro, rilasciata dall'Intendenza di Finanza in Verona, sotto il n. 25, mod. 241, in data 18 luglio 1900, n. 305/383, al nome di Bombardi Quirina in Aymo.

A' termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla 1ª pubblicazione del presente avviso, qualora non intervengano opposizioni, si procederà alla consegna del certificato di rendita omesso, in sostituzione di quello predetto, senza chiedere l'esibizione della ricevuta sopra indicata, la quale resterà priva di alcun valore

Roma, il 7 novembre 1900.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarata smarrita la ricevuta a stampa N. 59, rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Sassari, in data 18 marzo 1899, al sig. Cabras canonico Giuliano, pel deposito di una cartella di rendita da L. 10 con decorrenza dal 1° gennaio 1899 da tramutarsi in iscrizione nominativa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, eseguite le pubblicazioni prescritte dall'articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico senza che sia stata notificata alcuna opposizione, sarà consegnato il nuovo titolo a chi di ragione, senz'obbligo di esibizione della ricevuta suddescritta, la quale resterà di nessun valore.

Roma, il 4 ottobre 1900.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 novembre, in lire 105,76.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

19 novembre 1900.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	100,13 7/8	98,13 7/8
	4 1/2 % *netto*	109,27 1/4	108,14 3/4
	4 % *netto*	99,81 1/2	97,81 1/2
	3 % *lordo*	61,46 1/4	60,26 1/4

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'ufficiale *Reichsanzeiger*, di Berlino, pubblica un dispaccio diretto il 11 corr. dall'Imperatore della China all'Imperatore Guglielmo.

L'Imperatore della China, rispondendo al telegramma che l'Imperatore Guglielmo gli diresse il 30 settembre, promette d'infliggere le più severe punizioni ai dignitari responsabili dell'assassinio del barone de Ketteler; spera che le pacifiche relazioni colle Potenze saranno ristabilite presto, e dichiara che, appena i negoziati di pace raggiungeranno il risultato desiderabile, annuncierà la data del suo ritorno a Pechino.

Annunzia, infine, che gli alti funzionari delle provincie riceveranno ordini severi di proteggere le missioni cristiane.

* * *

Al Parlamento germanico è incominciata ieri la discussione dei crediti per la spedizione in China.

Il Cancelliere dell'Impero, conte de Bülow, riassume i fatti relativi ai disordini avvenuti in China, e si difende dalle asserzioni diffuse all'estero, che i disordini sarebbero stati cagionati dall'annessione del territorio di Kiau-Ciau alla Germania.

Dai banchi dei socialisti si grida: *Sì, sì*.

De Bülow deplora che simile asserzione possa essere profferita nel Reichstag. Soggiunge che gli scopi cui tende la politica tedesca in China sono quelli esposti nella circolare ai Governi federati. In questi scopi la Germania persiste ora come prima.

In quanto al rimprovero che la crisi dell'Impero chinese non sia stata preveduta dal Governo, il conte de Bülow dice che i segni dell'uragano che minacciava non sfuggirono appunto al Governo tedesco, il quale vi richiamò ripetutamente l'attenzione degli altri Gabinetti. Tutto ciò che i rappresentanti della Germania in China designarono come necessario, fu immediatamente accordato.

Il Cancelliere dell'Impero, conte de Bülow, continua facendo l'elogio del contegno cavalleresco del Ministro tedesco a Pechino, barone de Ketteler, quindi, per confutare ancora le asserzioni che i disordini in China sarebbero stati provocati dall'annessione di Kiau-Ciau, aggiunge che la Germania si astenne, finchè fu possibile, d'intervenire, ed intervenne soltanto dopo l'eccidio dei missionari, ed andò in possesso di Kiau-Ciau per mezzo di un trattato fondato sul diritto delle genti. Qualsiasi politica di conquista è lungi dall'intenzione del Governo tedesco, come anche qualsiasi idea di smembramento della China.

Allude ai discorsi recenti dell'Imperatore, che dice concordi colle sue dichiarazioni.

Nega, a questo proposito, che l'Imperatore abbia la manìa di fare da Provvidenza, come faceva Napoleone III, e soggiunge che l'esempio degl'Imperatori del Sacro Romano Impero ha curato radicalmente gli Hohenzollern da tale manìa.

Parlando dell'azione comune delle Potenze in China, dice che le Potenze desideravano la nomina del maresciallo conte Waldersee a comandante supremo delle forze alleate; non avrebbero dato alla Germania questa prova di fiducia se la sua politica non fosse d'accordo cogl'interessi e colle aspirazioni delle altre Nazioni.

Ciò si deve dire soprattutto della Russia. Stante le buone relazioni piene di fiducia che esistevano fra la Germania e la Russia, si poteva prevedere che questa non si sarebbe opposta a che il comando delle truppe alleate fosse affidato ad un generale tedesco; ma la Germania le deve avere gratitudine speciale, perchè il suo nobile Monarca, di cui tutti desideriamo il pronto ristabilimento, mise prima di ogni altro nelle mani della Germania quel supremo comando. Questa è una prova di più in favore di quella massima che fra una buona politica tedesca ed una buona politica russa non deve esistere contraddizione di qualche rilievo e giammai contraddizione insuperabile.

Tutte le Potenze hanno ora acconsentito alla Convenzione anglo-tedesca. La Germania resterà sulla base del trattato dell'8 marzo 1898.

Il conte de Bülow legge le decisioni prese all'unanimità dai rappresentanti delle Potenze a Pechino, relative alle domande da presentarsi alla China.

Tra queste domande, oltre quelle già note e pubblicate dai giornali, sono le seguenti: tutti i luoghi dove vennero uccisi e maltrattati stranieri non saranno più tenuti aperti al pubblico per cinque anni; la China deve obbligarsi ad aprire negoziati per introdurre negli attuali trattati di commercio e di navigazione quelle modificazioni che le Potenze giudicheranno utili e per applicare quelle riforme che servano a facilitare le relazioni commerciali.

Il conte de Bülow, riprendendo quindi il suo discorso, esprime la speranza che si riuscirà a raggiungere lo scopo, cui tendono le Potenze, quello cioè di prevenire la ripetizione di avvenimenti simili.

Stante l'importanza degli interessi morali e materiali che erano in giuoco, la Germania non poteva restare da parte, senza che rimanesse sacrificato il suo avvenire in modo imperdonabile.

De Bülow termina dichiarando che il Governo non ebbe mai intenzione di menomare i diritti del Reichstag; prega pertanto il Reichstag ad accordargli un *bill* d'indennità, votando i crediti per le spese già fatte e non ancora concessi.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Oggi, ricorrendo il genetliaco di S. M. la Regina Margherita, nonostante il lutto per la morte di Re Umberto, Roma ha voluto compiere la consueta dimostrazione d'affetto verso l'Augusta Donna, imbandierando gli edifizi pubblici, a cominciare dalla torre capitolina, e molte case di privati.

Il Sindaco ha inviato il telegramma seguente:

« *A. S. E. la Marchesa di Villamarina, Dama d'onore di S. M. la Regina Madre, per la Maestà Sua.*

« Stupinigi.

« In questo anniversario, che già tanta letizia diffondeva sul popolo d'Italia augurante alla Maestà Vostra le benedizioni del Cielo, Roma è mesta con Voi, Augusta Regina, cui oggi manca l'augurio più caro, e desidera esprimerVi, ancora una volta i sentimenti di pietà profonda e d'infinita devozione.

« Il Sindaco

« PROSPERO COLONNA ».

S. A. R. il Duca d'Aosta è giunto in Roma stamane, col treno delle 9.15, proveniente dall'Alta Italia.

In Campidoglio. — Ieri sera ebbe luogo l'annunciata seduta del Consiglio comunale di Roma. I consiglieri intervenuti erano abbastanza numerosi. Presiedeva il Sindaco, on. senatore Colonna

Dopo essersi svolta dal consigliere Gennari una sua interrogazione sul manicomio di Roma e riapprovatesi alcune proposte già votate la prima volta in precedenti tornate, si discusse della « Concessione alla Società anonima dei tramways e ferrovie economiche di Roma-Milano-Bologna, per penetrare in città col binario della Roma-Tivoli, con trazione a vapore ».

Il Consiglio rinviò la decisione ad altra tornata.

S'occupò poi delle deliberazioni prese d'urgenza dalla Giunta, ne convalidò parecchie e rinviò a speciale discussione quelle riguardanti i progetti di costruzione dei due edificî scolastici nei quartieri Ludovisi e di San Lorenzo.

La seduta terminò alle ore 23.

Alla tomba di Re Umberto. — Stamane una Commissione di ufficiali dell'armata, presieduta dal Comandante De Pozzi, ha deposto sulla tomba di Re Umberto, al Pantheon, tre magnifiche corone inviate dalla Colonia Italiana dell'Argentina e trasportate in Italia dalla R. nave *Etruria*.

La Commissione è stata ricevuta dai veterani di guardia.

Ferrovia Roma-Fiumicino. — Come era stato comunicato, ieri venne ripreso dalla Società delle Ferrovie Mediterranee l'esercizio della linea Roma-Ponte Galera-Fiumicino.

La linea è percorsa da quattro treni, due in partenza da Roma per Fiumicino e due da Fiumicino a Roma.

Società storica pavese. — Ieri, a Pavia, una riunione di cittadini presieduta dal Sindaco, prof. Pavesi, ha stabilito di costituire una Società intesa a promuovere gli studî per l'illustrazione storica di Pavia e della sua provincia.

Trasporti ferroviari. — La Direzione dell'esercizio della Rete Mediterranea comunica all'*Agenzia Stefani*:

« Per la notevole affluenza degli arrivi, la Stazione di Santa Limbania si trova ingombra. Si è quindi dovuto disporre perchè nei giorni di mercoledì e giovedì (21 e 22 corr.) ed in tutte le stazioni del primo Compartimento della Rete Mediterranea venga sospesa l'accettazione delle spedizioni a piccola velocità a vagone completo ed in piccole partite colà destinate ».

Marina militare. — La R. nave *Garibaldi* è giunta a Spezia.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Bormida*, della N. G. I., è partito da Bombay per Hong-Kong; il *Domenico Balduino*, pure da Bombay è partito per l'Italia; la *Regina Margherita* è giunta a Montevideo; il *Georgia*, dell'A. A., da San Vincenzo ha proseguito per Genova; il *Fürst von Bismarck* è partito da New-York per Genova.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 19. — *Camera dei Deputati — Seduta antimeridiana — (Continuazione).* — S'intraprende la discussione sul bilancio degli affari esteri.

Destournelles domanda quanto durerà la spedizione francese in China e quanto costerà. Soggiunge che se ciascuna Potenza chiederà un'indennità così considerevole come la Germania, bisognerà aumentare i dazi delle dogane chinesi; ciocchè arresterà il commercio europeo in China.

Sembat, socialista, accusa i Missionari ed alcuni Europei, stabiliti in China, di essere la causa della guerra. Domanda spiegazioni sugli atti di barbarie attribuiti alle truppe europee. Conclude deplorando la nomina del maresciallo tedesco conte di Waldersee a comandante in capo di tutte le truppe alleate.

Il seguito della discussione viene aggiornato.

La seduta è tolta.

— Rivet interroga sulle voci che alcune decorazioni sieno state conferite dietro pagamento.

Il Ministro delle colonie, Decrais, al quale l'interrogazione si riferisce, protesta con indignazione e disprezzo e giustifica la concessione delle decorazioni, che dice fatta pei titoli dei candidati, ed attende fiducioso il giudizio della Camera.

— Il Ministro del commercio, Millerand, protesta a sua volta contro le insinuazioni che lo riguardano circa il conferimento di due decorazioni. Dice di avere l'approvazione dei repubblicani e le ingiurie degli altri: considera ciò come una doppia ricompensa (Vivi applausi).

Drumont e Firmin Faure replicano dicendo che, per dissipare le voci che corrono, bisogna procedere ad una inchiesta ovvero processare i diffamatori (Rumori).

Millevoye chiede che venga fatta giustizia.

Clovis Hugues invita gli accusatori a presentare le prove.

Il Presidente del Consiglio, Waldeck-Rousseau, protesta egli pure contro i diffamatori, i quali si limitarono a riferire le voci che essi stessi crearono. Dimostra l'inanità delle dicerie propagate, e soggiunge essere la politica del Governo quella che è presa di mira. Conclude dicendo: Poichè in alcune discussioni recenti mostrammo la punta della spada, ci si può mostrare la punta dello stile; ma non avremo paura (Doppia salva di applausi).

Si adotta poscia, con 379 voti contro 31, un ordine del giorno che approva le dichiarazioni del Governo.

BERLINO, 19. — *Reichstag.* — S'intraprende la discussione dei crediti per la China.

Il Cancelliere dell'Impero, conte de Bülow, riassume i fatti relativi ai disordini avvenuti in China e si difende dalle asserzioni diffuse all'estero che i disordini sarebbero stati cagionati dall'annessione del territorio di Kiau-Ciau alla Germania.

Dai banchi dei socialisti si grida: *Sì sì!*

Terminato il discorso del Cancelliere, conte de Bülow, il deputato Lieber espime la soddisfazione del Centro per le dichiarazioni fatte dal Cancelliere dell'Impero e soggiunge che il Centro riconosce la necessità dei provvedimenti presi dal Governo ed il modo eccellente col quale le Amministrazioni della guerra e della marina compirono il loro ufficio.

L'oratore approva l'indirizzo della politica estera del Governo ed è soddisfatto che non miri allo smembramento della China.

Trova però insufficiente la ragione addotta dal Discorso del Trono circa la tardiva convocazione del Reichstag. Ciò dimostra un grave disprezzo pel Reichstag che diede tante prove di patriottismo. Sarebbe difficilissimo che il Reichstag accordasse l'indennità chiesta dal Governo, se non si trattasse dell'onore della Germania; si dovrebbero discutere nella Commissione del bilancio diverse questioni che destano preoccupazione, cioè il programma della cosiddetta politica universale, se il Governo voglia fare una guerra di vendetta ed altre; ma le misure prese meritano approvazione.

— Bebel, socialista, dice che il Governo offese il Reichstag, perchè non lo convocò.

Il Presidente del Reichstag, Ballestrem, richiama all'ordine l'oratore, il quale aggiunge che la responsabilità del Cancelliere dell'Impero esiste soltanto sulla carta. Gli avvenimenti della China non sono per l'Europa che il frutto di ciò che fu seminato e specialmente dai Missionari. L'invio di truppe fu contrario al di-

ritto delle genti. Le truppe europee attaccarono i Chinesi prima che fossero state attaccate le Legazioni estere; il Ministro, barone de Ketteler, è responsabile di questo stato di cose. (Commenti). L'assassinio del barone de Ketteler fu un delitto che trova attenuanti nell'esasperazione. L'oratore parla di crudeltà che dice provocate dal discorso dell'Imperatore. Prende in ischerzo la missione del maresciallo conte di Waldersee; dice che la China non può accettare le condizioni esposte dal Cancelliere per la pace e termina affermando che i socialisti voteranno contro il progetto e non voteranno denaro per questa politica.

ATENE, 19. — *Camera dei Deputati* — Viene eletto Presidente Boufidis, candidato ministeriale.

NEW-YORK, 19. — Si ha da Pechino, in data del 17 corrente: Il Ministro degli Stati-Uniti, Conger, ha dichiarato che le domande dei Ministri esteri per la pace saranno presentate senza ritardo ai plenipotenziari chinesi. Egli prevede che poi non vi sarà alcun ritardo nel corso dei negoziati.

I plenipotenziari chinesi credono non impossibile che la Corte ritorni a Pechino avanti la primavera.

Le operazioni militari sono stazionarie. La colonna italo-tedesca procede senza incontrare resistenza; essa passò per Hankow.

BERLINO, 19. — Il *Reichsanzeiger* pubblica la relazione sullo interrogatorio del soldato della Manciuria, Enhai, che uccise, a Pechino, il Ministro tedesco, barone di Ketteler, con un colpo di fucile, dietro ordine di un principe di cui s'ignora il nome. La deposizione di Enhai merita fede.

PARIGI, 20. — Si dice che il Ministro degli affari esteri, Delcassé, abbia ricevuto un telegramma del Console francese a Santiago (Chili), il quale annunzia, senza però dare particolari, che un immenso incendio divora Valparaiso.

La Legazione chilena, consultata in proposito, non ha alcuna notizia ed è stupita che una città costruita in mattoni, come Valparaiso, possa rimaner preda delle fiamme.

MADRID, 20. — Il Consiglio dei Ministri proporrà la proroga per tre anni della legge per la repressione dell'anarchia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 19 novembre 1900

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . 756,6.
Umidità relativa a mezzodì . . . . . 74.
Vento a mezzodì . . . . calmo.
Cielo . . . . nuvoloso.
Termometro centigrado . . . . { Massimo 16 6. / Minimo 8°,7.
Pioggia in 24 ore . . . . mm. 10,7.

Li 19 novembre 1900.

In Europa pressione massima di 775 sulla Scandinavia meridionale; minima di 759 sul Mar Ligure.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito da 3 a 5 mm.; temperatura generalmente diminuita, pioggie quasi generali, tranne che in Piemonte; alcuni temporali sparsi.

Stamane: cielo vario sull'Italia inferiore al NW, nuvoloso altrove e qualche pioggia al piede delle Alpi; venti deboli intorno a ponente; Tirreno mosso.

Barometro: minimo a 759 sul Golfo Ligure; massimo intorno a 762 sulle coste Joniche.

Probabilità: venti deboli varî: cielo nuvoloso con pioggie, specialmente sull'Italia superiore.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 19 novembre 1900.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	19 5	8 4
Genova	1/4 coperto	calmo	13 8	10 0
Massa e Carrara	3/4 coperto	calmo	10 5	9 1
Cuneo	sereno	—	9 8	4 0
Torino	3/4 coperto	—	9 1	5 1
Alessandria	3/4 coperto	—	10 4	7 4
Novara	coperto	—	10 5	6 2
Domodossola	1/4 coperto	—	10 4	— 1 0
Pavia	3/4 coperto	—	11 0	7 0
Milano	coperto	—	10 6	7 1
Sondrio	piovoso	—	9 5	6 1
Bergamo	coperto	—	9 5	4 9
Brescia	piovoso	—	12 0	8 5
Cremona	coperto	—	9 6	8 3
Mantova	nebbioso	—	9 6	8 0
Verona	coperto	—	10 6	7 9
Belluno	piovoso	—	8 1	5 6
Udine	3/4 coperto	—	10 8	7 8
Treviso	coperto	—	10 4	8 0
Venezia	coperto	calmo	10 1	7 1
Padova	coperto	—	9 9	8 0
Rovigo	1/4 coperto	—	10 0	7 0
Piacenza	coperto	—	9 3	5 8
Parma	nebbioso	—	8 9	6 8
Reggio nell'Emilia	coperto	—	9 4	5 8
Modena	1/2 coperto	—	9 4	7 1
Ferrara	3/4 coperto	—	9 4	7 1
Bologna	1/2 coperto	—	9 0	6 9
Ravenna	coperto	—	10 2	8 1
Forlì	coperto	—	10 0	6 0
Pesaro	nebbioso	calmo	17 9	9 0
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	15 0	10 2
Urbino	3/4 coperto	—	9 6	5 1
Macerata	1/4 coperto	—	12 9	8 9
Ascoli Piceno	sereno	—	14 5	9 8
Perugia	coperto	—	12 8	9 5
Camerino	1/4 coperto	—	12 3	8 5
Lucca	1/2 coperto	—	11 7	7 3
Pisa	3/4 coperto	—	12 0	8 8
Livorno	3/4 coperto	calmo	13 5	9 0
Firenze	coperto	—	11 0	9 8
Arezzo	coperto	—	14 0	5 4
Siena	coperto	—	12 8	8 8
Grosseto	—	—	17 1	10 1
Roma	1/4 coperto	—	16 4	13 9
Teramo	sereno	—	14 8	8 2
Chieti	sereno	—	15 0	4 5
Aquila	coperto	—	11 2	8 0
Agnone	1/2 coperto	—	13 2	10 0
Foggia	1/2 coperto	—	16 9	10 3
Bari	1/2 coperto	calmo	20 0	11 5
Lecce	3/4 coperto	—	19 7	12 7
Caserta	1/2 coperto	—	18 4	11 9
Napoli	1/4 coperto	calmo	16 4	11 9
Benevento	nebbioso	—	14 9	10 0
Avellino	1/2 coperto	—	16 6	8 8
Caggiano	3/4 coperto	—	13 9	8 3
Potenza	3/4 coperto	—	15 8	18 9
Cosenza	1/2 coperto	—	?	11 0
Tiriolo	coperto	—	16 0	9 2
Reggio Calabria	sereno	calmo	20 2	14 8
Trapani	1/4 coperto	calmo	20 7	14 9
Palermo	sereno	calmo	22 7	11 3
Porto Empedocle	sereno	calmo	21 0	11 5
Caltanissetta	coperto	—	19 0	9 6
Messina	sereno	calmo	20 2	15 2
Catania	sereno	calmo	19 8	12 3
Siracusa	1/4 coperto	calmo	21 0	13 0
Cagliari	1/4 coperto	calmo	20 5	10 0
Sassari	3/4 coper	—	14 3	8 1

Direttore: Avv. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile* TUMINO RAFFAELE.